

AVVISO ALLA CLIENTELA Principali norme di trasparenza relative alla mediazione creditizia

Il presente Avviso contiene l'indicazione dei diritti e degli strumenti di tutela della clientela previsti dall'art. 16 della legge n. 108/1996, del TITOLO VI del Decreto Legislativo 385/1993 (Testo Unico Bancario) e s.m., della delibera del CICR del 4 marzo 2003, del Provvedimento della Banca D'Italia del 25 luglio 2003 e del Provvedimento per la Trasparenza dei Servizi Finanziari e bancari di Banca d'Italia del 30.09.2016

I. Informazioni sul Mediatore Creditizio

Ragione Sociale: Mutui.it – Mediazione Creditizia S.p.A.
Sede Legale: Via Carlo Ottavio Cornaggia, 10 – 20123 Milano
Sede Operativa: Via Carlo Ottavio Cornaggia, 10 – 20123 Milano
Sito Internet: www.mutui.it
Numero di telefono: +39 02.55550195
E-mail: servizioclienti@mutui.it
PEC: mutui.it@pec.it
CF e P.IVA: 06158600962
Iscrizione Albo Mediatori Creditizi presso OAM: M201 (iscritto in data 20.03.2013)
Capitale Sociale: € 120.000,00 i.v.

II. Attività, Obblighi e Divieti in capo al Mediatore Creditizio

Il mediatore creditizio è obbligato ad iscriversi all'Elenco dei mediatori Creditizi tenuto ed aggiornato dall'Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Crediti (OAM).

Il mediatore creditizio è colui che, professionalmente, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela, per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Il mediatore non è responsabile degli inadempimenti o della eventuale mancata concessione e/o erogazione alla clientela dei finanziamenti richiesti, né è responsabile nei confronti della banca e/o di altri intermediari finanziari degli inadempimenti della clientela.

AL MEDIATORE CREDITIZIO E' VIETATO CONCLUDERE CONTRATTO DI FINANZIAMENTO NONCHE' EFFETTUARE, PER CONTO DI BANCHE O INTERMEDIARI FINANZIARI, L'EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI, INCLUSI EVENTUALI ANTICIPI DI QUESTI E OGNI FORMA DI PAGAMENTO O INCASSO DI DENARO CONTANTE, DI ALTRI MEZZI DI PAGAMENTO O DI TITOLI DI CREDITO AD ECCEZIONE DELLA MERA CONSEGNA DEGLI ASSEGNI NON TRASFERIBILI INTEGRALMENTE COMPILATI DALLE BANCHE E DAGLI INTERMEDIARI FINANZIARI O DAL CLIENTE.

III. Diritti del Cliente

Cliente è qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che intenda entrare in relazione con banche o intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite Mutui.it - Mediazione creditizia Spa.

Il Cliente ha diritto:

- Di avere a disposizione e di poter ottenere copia del presente Avviso. L'Avviso è messo a disposizione su supporto cartaceo o altro supporto durevole ed è accessibile alla pagina dedicata all'informativa sulla trasparenza dei siti ufficiali gestiti dal mediatore creditizio: www.mutui.it e www.facile.it;
- Di avere a disposizione e di poter ottenere copia del Foglio Informativo. Il Foglio Informativo è messo a disposizione su supporto cartaceo o altro supporto durevole ed è accessibile alla pagina dedicata all'informativa sulla trasparenza dei siti ufficiali gestiti dal mediatore creditizio: www.mutui.it e www.facile.it;
- Di ottenere copia dell'eventuale contratto di mediazione concluso che include il documento di sintesi riepilogativo delle principali condizioni. La consegna della copia del mandato non impegna le parti alla stipula dello stesso;
- Di ottenere a proprie spese, entro e non oltre 90 giorni, copia della documentazione relativa a singole operazioni compiute negli ultimi 10 anni;
- Di ottenere, prima della conclusione del contratto di finanziamento, l'avviso contenente le principali norme di trasparenza ed il foglio informativo relativi all'operazione di finanziamento in relazione al quale il mediatore creditizio abbia svolto la sua attività in favore del cliente.

IV. Strumenti di tutela contrattuale

Il Contratto di mediazione, se eventualmente previsto, deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità del medesimo.

Il Contratto di mediazione creditizia deve indicare la provvigione ed ogni altro onere, commissione, spesa o condizione, comunque denominati, gravanti sul cliente, anche con riferimento a quelli da sostenere in occasione dello svolgimento del rapporto, come le penali.

Le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione delle provvigioni di mediazione creditizia, di ogni altra remunerazione e condizioni praticate nonché delle clausole che prevedono, prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli pubblicizzati nei fogli informativi sono nulle.

Se il Contratto è concluso senza esclusiva in favore del mediatore creditizio e ove non sia pattuita l'irrevocabilità dell'incarico di mediazione creditizia, al Cliente è riconosciuta la facoltà di recesso con preavviso di 14 (quattordici) giorni.

V. Altri strumenti di tutela: le informazioni pubblicitarie

Il mediatore creditizio ha l'obbligo di indicare, nell'ambito degli annunci pubblicitari relativi alla propria attività di mediazione creditizia – che devono essere chiaramente indicati e riconoscibili come tali - gli estremi dell'iscrizione degli elenchi OAM e che il servizio offerto si limita alla messa in relazione anche attraverso attività di consulenza, con banche o intermediari finanziari, determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e che il servizio prestato non garantisce l'effettiva erogazione del finanziamento richiesto dal cliente. Il mediatore creditizio ha l'obbligo di indicare, nell'ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari in generale, la natura promozionale nonché il periodo di validità degli stessi, con indicazione altresì del fatto che per la visione delle condizioni contrattuali è necessario fare riferimento ai fogli informativi, specificando le modalità di messa a disposizione di questi ultimi.

Mutui.it – Mediazione Creditizia S.p.A.

Sede legale ed operativa: Via Carlo Ottavio Cornaggia, 10 – 20123 Milano (MI)

Tel. +39 02 55 55 0195 ▪ Fax +39 02 56561650 ▪ mutui.it@pec.it

Partita IVA e codice fiscale 06158600962 ▪ REA CCIAA di Milano: 1873795 ▪ Capitale Sociale i.v. 120.000,00 ▪ Iscrizione OAM M201

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Facile.it broker di assicurazioni S.p.A.

Sempre nell'ambito degli annunci pubblicitari relativi ad operazioni di finanziamento il mediatore creditizio deve riportare il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del finanziamento, specificando anche la banca o l'intermediario finanziario erogante e, ove previsti, eventuali oneri di mediazione creditizia a carico del cliente, il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) o ISC (Indicatore Sintetico di Costo), laddove inclusi nella base di calcolo.

VI. Diritto di recesso per i contratti conclusi fuori dai locali commerciali del Mediatore Creditizio

Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore, egli ha il diritto di recedere da contratto di mediazione creditizia, senza alcuna penalità e senza indicarne il motivo, entro 14 giorni dalla conclusione dello stesso. Il recesso deve essere comunicato a mezzo lettera raccomandata a.r.. Il recesso può altresì essere comunicato mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto successive. La raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini previsti dal codice o dal contratto, ove diversi. L'avviso di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso.

VII. Procedure di reclamo

Il reclamo in relazione ad un contratto di mediazione deve essere effettuato per iscritto mediante comunicazione che contenga almeno i seguenti elementi:

1. nominativo/denominazione del Cliente
2. recapiti del Cliente
3. data del contratto di mediazione
4. riferimenti delle persone incaricate di Mutui.it - Mediazione creditizia Spa con le quali si è entrati in contatto
5. motivazione del reclamo
6. richiesta nei confronti di Mutui.it - Mediazione creditizia Spa

I reclami devono essere trasmessi a mezzo lettera a/r:

Mutui.it - Mediazione creditizia Spa

Via Carlo Ottavio Cornaggia, 10 Milano MI 20123

Oppure tramite Pec a muti.it@pec.it

Il reclamo verrà trattato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento.

Le istruzioni relative alla procedura di gestione del reclamo sono rilevabili anche sul sito www.mutui.it e www.facile.it alla sezione "Reclami".

Se non soddisfatto dell'esito del reclamo o se non ha avuto risposta entro i 30 (trenta) giorni, il cliente consumatore può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro, si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it o chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'Intermediario del Credito. La presentazione di un reclamo è un prerequisito per presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario.

Tentativo di conciliazione: Il consumatore e Mutui.it prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria possono tentare, o tentano se ciò è obbligatorio in base alla vigente normativa, la conciliazione davanti al Conciliatore Bancario Finanziario, organismo diffuso sul territorio nazionale ed in possesso di esperienza in materia bancaria. Per maggiori informazioni sulle modalità di attivazione del Conciliatore Bancario Finanziario consulta il sito www.conciliatorebancario.it.

Il consumatore e Mutui.it possono, anche successivamente alla conclusione del contratto, concordare per iscritto di rivolgersi ad altro soggetto purché registrato nell'apposito albo tenuto dal Ministero della Giustizia.

VIII. Composizione delle controversie

Se il cliente non riveste la qualità di Consumatore ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n.206/2005 (Codice del Consumo), per qualunque controversia che potesse sorgere in dipendenza del contratto di mediazione creditizia è competente in via esclusiva il foro di Milano.